

# Comune di Celle Ligure

Provincia di Savona



## **Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale**

Art. 1 commi 816 – 847 L. 27.12.2019 n. 160

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI .....	3	Art. 29 – Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione .....	18
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi.....	3	Art. 30 – Rinnovo della concessione.....	18
Art. 2 – Aree comunali.....	3	Art. 31 – Subentro nella concessione .....	18
Art. 3 – Gestione dei Canoni .....	3	CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI .....	19
Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi	3	Art. 32 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari .....	19
Art. 5 – Indennità e sanzioni .....	4	Art. 33 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari .....	19
Art. 6 – Accertamenti .....	5	Art. 34 –Esenzioni.....	19
Art. 7 – Funzionario responsabile.....	5	Art. 35 – Maggiorazioni.....	20
Art. 8 – Dichiarazione .....	6	Art. 36 – Tipologia dei mezzi pubblicitari .....	20
Art. 9 – Rimborsi.....	6	Art. 37 – Caratteristiche tecniche .....	21
TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	7	Art. 38 – Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza .....	21
Art. 10 – Presupposto impositivo.....	7	Art. 39 – Dimensioni .....	22
Art. 11 – Versamenti .....	7	Art. 40 – Limitazione e divieti .....	23
Art. 12 – Tariffe applicate .....	8	CAPO III – Servizio delle pubbliche affissioni.....	23
Art. 13 – Suddivisione del territorio in zone di interesse.....	8	Art. 41 – Servizio delle pubbliche affissioni .....	23
CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO .....	8	Art. 42 – Diritto sulle pubbliche affissioni e versamento .....	24
Art. 14 – Soggetti passivi .....	8	Art. 43 – Riduzioni del diritto .....	24
Art. 15 – Determinazione del Canone per le occupazioni .....	8	Art. 44 – Esenzioni e riduzioni del diritto.....	24
Art. 16 – Manomissioni del suolo pubblico.....	9	Art. 45 – Maggiorazioni .....	25
Art. 17 – Criteri di calcolo del Canone.....	9	Art. 46 – Modalità per le pubbliche affissioni ...	25
Art. 18 – Manifestazioni su suolo pubblico.....	10	TITOLO III – CANONE MERCATALE .....	26
Art. 19 – Riduzioni ed esenzioni .....	10	Art. 47 – Oggetto e ambito di applicazione.....	26
Art. 20 – Domanda di occupazione .....	12	Art. 48 – Soggetto passivo.....	26
Art. 21 – Occupazioni occasionali .....	13	Art. 49 – Determinazione del Canone .....	26
Art. 22 – Occupazioni d’urgenza.....	14	Art. 50 – Tariffe del Canone mercatale .....	26
Art. 23 – Arredo su suolo pubblico .....	14	Art. 51 – Occupazioni per l’esercizio del commercio .....	26
Art. 24 – Istruttoria della domanda e rilascio dell’atto di concessione .....	15	Art. 52 – Riduzioni ed esenzioni .....	27
Art. 25 – Contenuto dell’atto di concessione ....	15	Art. 53 – Versamenti .....	27
Art. 26 – Limitazione periodo estivo.....	16	TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE....	28
Art. 27 – Obblighi del concessionario.....	16	Art. 54 – Abrogazioni.....	28
Art. 28 – Decadenza della concessione .....	17	Art. 55 – Disposizioni transitorie e finali.....	28

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, introduce e disciplina l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1 commi 816 – 836 della Legge 27.12.2019 n. 160 ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito, Canone mercatale) ai sensi dell'art. 1 commi 837 – 846 della Legge 27.12.2019 n. 160.

### **Art. 2 – Aree comunali**

1. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone mercatale le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.
2. Non fanno parte delle aree comunali di cui al comma precedente le strade urbane statali, regionali o provinciali individuate all'art. 2 co. 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 285/1992 situate all'interno del centro abitato del Comune.
3. Sono escluse dall'applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:
  - a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile;
  - b. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
  - c. le occupazioni di aree private sulle quali sussiste servitù di pubblico passaggio;
  - d. le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

### **Art. 3 – Gestione dei Canoni**

1. Il servizio dei Canoni di cui al presente Regolamento è gestito in forma diretta dal Comune.

### **Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi**

1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:
  - a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste;
  - b. se sono proseguite dopo la scadenza e non rinnovate ovvero quelle successive a revoca, decadenza, estinzione o sospensione della concessione medesima;
  - c. se sono effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento. Fa eccezione il caso di

versamento pluriennale per l'occupazione per passo carrabile di cui al successivo art. 11 co. 3.

2. In tutti i casi di occupazioni o di diffusione di messaggi abusive gli Uffici preposti, previa contestazione delle relative violazioni entro 30 giorni dall'accertamento, dispongono la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino dei luoghi e dei beni pubblici, assegnando ai responsabili di fatto un termine minimo necessario per provvedere, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito a tali soggetti delle spese relative, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali. Gli Uffici preposti procedono in via amministrativa ovvero avvalendosi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
3. I beni e i materiali abusivi rimossi d'ufficio possono, con ordinanza comunale, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché del Canone patrimoniale e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi. Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 L. 689/1981 è il Comune interessato.
4. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari, nelle more dell'esecuzione della sanzione amministrativa di cui al successivo articolo, il Comune può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva.
5. Colui che ha commesso la violazione è in ogni caso responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati all'Ente proprietario o a terzi per effetto dell'occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari abusivi.

### **Art. 5 – Indennità e sanzioni**

1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato del 50%.
2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione per l'indennità, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate come permanenti; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come temporanee e con decorrenza dal 30° giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è stata accertata.
3. All'indennità di cui al comma 1 del presente articolo, si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare dell'indennità dovuta.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e al Capo I, sez. I e II della L. n. 689/1981. Per la loro cessazione, in forza dell'art. 823 Codice Civile, il Comune ha inoltre la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
5. Sulle somme dovute per il Canone si applicano gli interessi moratori a decorrere dal 90° giorno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

6. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.

### **Art. 6 – Accertamenti**

1. Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni. A tal fine emette appositi avvisi di accertamento esecutivi ai contribuenti morosi secondo quanto stabilito ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i quali contengono l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi in esso indicati entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011. L'accertamento esecutivo deve altresì prevedere espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
2. Nel caso in cui il Canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

### **Art. 7 – Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale nomina un Funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei Canoni patrimoniale e mercatale di cui al presente Regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi alla gestione dei Canoni e ne dispone i rimborsi.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

## **Art. 8 – Dichiarazione**

1. Qualora il richiedente intenda avvalersi di una riduzione o esenzione sopravvenuta di cui agli artt. 18 e 33 del presente Regolamento, dovrà darne specifica indicazione nella domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, in quanto tale dichiarazione è considerata equivalente alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il concessionario è tenuto a presentare dichiarazione all'Ufficio competente, tramite il sistema digitale messo a disposizione dal Comune ovvero in carta semplice, nei casi in cui intervengano modificazioni nelle modalità di svolgimento dell'occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari, ad es. qualora sopravvengano condizioni di riduzione o esenzione, siano modificati i materiali utilizzati per l'occupazione ovvero il messaggio pubblicitario. In queste fattispecie, la dichiarazione deve essere presentata sia qualora derivi un diverso ammontare del Canone, sia nel caso in cui il Canone dovuto resti invariato.

## **Art. 9 – Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento dei Canoni di cui al presente Regolamento possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso dei Canoni riconosciuti e non dovuti è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda. In caso di ritardo al concessionario spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a decorrere 91° giorno.

## **TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Art. 10 – Presupposto impositivo**

1. Presupposti impositivi del Canone patrimoniale sono:
  - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali come definite dall'art. 2 del presente Regolamento;
  - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali del citato art. 2, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico in caso di installazione di impianti destinati a diffondere messaggi pubblicitari è assolto mediante il versamento del solo Canone dovuto per la diffusione di detti messaggi ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

### **Art. 11 – Versamenti**

1. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente al Comune, al momento del rilascio del provvedimento della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ovvero, in caso di autorizzazioni o concessioni pluriennali, entro il 28 febbraio di ciascun anno, utilizzando una delle seguenti modalità:
  - a. conto corrente di tesoreria del Comune, con specificazione della causale "Comune di Celle Ligure – CANONE PATRIMONIALE – concessione n° \_\_\_";
  - b. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale).
2. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta 50 centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta 50 centesimi di Euro.
3. Il versamento per il Canone relativo ai passi carrabili può essere assolto definitivamente considerando 20 annualità, mediante versamento cumulativo di tutte le annualità considerate, effettuato in qualsiasi momento con una delle modalità di cui al presente articolo.
4. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 sopra richiamato.
5. Per le concessioni o autorizzazioni dalle quali deriva un Canone di importo complessivo superiore a euro 1.550,00 è consentito il pagamento in 4 rate, di eguale importo, scadenti nei mesi di febbraio, aprile, luglio, ottobre, sempreché la scadenza dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini di scadenza.
6. Il Canone non è dovuto qualora il suo ammontare sia di importo inferiore a € 10,00.

## **Art. 12 – Tariffe applicate**

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e sono parametrare a seconda che l'occupazione ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari si protragano per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 826 e 827 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Celle Ligure rientra nella fascia dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
2. Le tariffe standard di riferimento sono stabilite ai commi 826 e 827, art. 1 della L. 160/2019.

## **Art. 13 – Suddivisione del territorio in zone di interesse**

1. Ai fini della determinazione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso in 3 zone, come da planimetria di cui all'**Allegato A** che costituisce parte integrante del presente Regolamento:
  1. tra il mare e la mezzeria della strada statale Aurelia;
  2. tra la strada statale Aurelia ed il lato mare dell'Autostrada SV-GE;
  3. oltre il lato mare dell'Autostrada SV-GE e per tutto il resto del territorio comunale.

## **CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

### **Art. 14 – Soggetti passivi**

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero, in mancanza, da colui che lo occupa in maniera abusiva, in quanto privo di detta autorizzazione o concessione.
2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, il Canone è dovuto dal titolare della concessione, fatto salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli altri utilizzatori della rete, in proporzione alle rispettive utenze.

### **Art. 15 – Determinazione del Canone per le occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico si dividono in **permanenti**, se aventi carattere stabile e di durata non inferiore ad un anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e in **temporanee**, se di durata inferiore all'anno solare e comunque non caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.
2. Ai fini della determinazione del canone, si considerano i seguenti parametri:
  - a. la durata effettiva dell'occupazione, considerando l'anno solare per le occupazioni permanenti e il numero dei giorni per le occupazioni temporanee;

- b. la superficie espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore;
  - c. la natura dell'occupazione;
  - d. la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo in considerazione l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione;
  - e. il sacrificio imposto alla collettività e le modalità di occupazioni.
3. Per i passi carrabili la superficie è determinata considerando i metri lineari dell'apertura del passo stesso per la profondità di m. 1. Come previsto al precedente art. 11 co. 3, il Canone può essere liquidato in un'unica soluzione considerando preventivamente una durata complessiva pari a 20 annualità, previa richiesta del soggetto occupante.
4. Il Canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti concretamente dall'occupazione del suolo e del sottosuolo e che non siano stati già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

### **Art. 16 – Manomissioni del suolo pubblico**

1. In caso di occupazioni che richiedono la manomissione del suolo concesso, oltre agli importi dovuti a titolo di occupazione del suolo pubblico, sono dovuti al Comune anche gli importi relativi al degrado della pavimentazione stradale e delle altre strutture comunali interessate dai lavori e conseguentemente dei maggiori oneri che il Comune deve sopportare per il periodico ripristino delle medesime.
2. La quantificazione ed il pagamento delle somme di cui al primo comma, nonché le modalità per l'effettuazione dei lavori di rottura e ripristino, saranno stabiliti con apposito Regolamento.

### **Art. 17 – Criteri di calcolo del Canone**

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, si applicano i seguenti criteri di calcolo:
  - a. per le occupazioni permanenti, il Canone è dovuto per anni solari ai quali corrisponde una autonoma obbligazione ed è commisurato alla effettiva superficie occupata, considerando la zona di interesse individuata ai sensi del precedente art. 13;
  - b. per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) da chiunque effettuata, il Canone è dovuto forfettariamente in base al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e comunicato mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno, possedute dal soggetto passivo titolare del Canone di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze; il Canone così calcolato è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente

funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il suo ammontare complessivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 800,00;

- c. per le occupazioni temporanee, il Canone è dovuto in relazione alla effettiva superficie occupata, considerata la durata effettiva, espressa in giorni o frazioni e la zona di interesse individuata ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

### **Art. 18 – Manifestazioni su suolo pubblico**

1. L'Amministrazione Comunale può organizzare iniziative culturali, turistiche e/o commerciali su suolo pubblico anche con invito ad espositori, per le quali potrà essere richiesto, in luogo del Canone di concessione per le occupazioni, un importo forfetario per ciascun espositore partecipante alla manifestazione, determinato con deliberazione della Giunta Comunale. Nella medesima deliberazione potranno essere previste forme di riduzione/esenzione dal pagamento del Canone per particolari tipologie di operatori.
2. Per gli eventi di *street food* l'organizzazione dovrà privilegiare l'invito ai titolari di attività e pubblici esercizi di Celle Ligure, che potranno occupare gratuitamente il suolo pubblico per il posizionamento degli stand.
3. L'organizzazione delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 può essere affidata a terzi, associazioni o enti. Il Comune fornirà comunque le direttive sulle modalità di svolgimento delle manifestazioni e gli spazi deputati al posizionamento degli stand espositivi.
4. Nel caso in cui non venga previsto il pagamento forfetario di cui al comma 1, l'organizzazione dovrà corrispondere al Comune l'ammontare dovuto per l'occupazione del suolo pubblico.

### **Art. 19 – Riduzioni ed esenzioni**

1. Il Canone è ridotto come segue:
  - a. per le occupazioni temporanee:
    - i. nella misura del 20% se di durata inferiore alle ore 12 giornaliere;
    - ii. nella misura del 20% a partire dal 31° giorno e fino a sei mesi di occupazione;
    - iii. nella misura del 50% a partire dal 6° mese di occupazione;
    - iv. svolte con l'installazione di attrazioni, giochi, divertimenti e strutture connesse allo spettacolo viaggiante nella misura del 50% se di superficie fino a 100 mq; nella misura del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq; nella misura del 10% per la parte eccedente 1.000 mq;
    - v. nella misura del 50% per occupazione legata ad attività edilizia;
    - vi. nella misura del 50% per occupazione legata ad attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi, commercio su aree pubbliche e di produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti.
  - b. per le occupazioni permanenti:

- i. nella misura del 10% per le occupazioni permanenti legate ad attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi, commercio su aree pubbliche e di produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti;
- ii. nella misura del 50% a partire dal 6° mese di occupazione;
- iii. nella misura del 75% per le occupazioni del sottosuolo.

2. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali e dei servizi connessi disciplinati dal D.P.R. 285/1990 e da altre disposizioni vigenti in materia;
- f. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni:

- a. le occupazioni che non si protraggono per più di 60 minuti, o quelle occasionali di cui all'art. 20 per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
- b. le occupazioni effettuate mediante installazione di orologi anche privati funzionanti per pubblica utilità e le aste delle bandiere, purché tali mezzi non contengano indicazioni pubblicitarie;
- c. le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- d. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e. le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico la cui sporgenza con insegne pubblicitarie in genere dall'edificio sia inferiore a 25 centimetri;
- f. le occupazioni di spazi soprastanti con telecamere, faretti, lampade e luci in genere;
- g. i passi carrai di esclusivo accesso a fondi agricoli;
- h. le occupazioni permanenti poste in essere per accessi pedonali;

- i. le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale, turistiche o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq senza intralcio al traffico previo parere del comando di Polizia Locale;
- j. le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- k. le occupazioni che, in relazione all'area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

### **Art. 20 – Domanda di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche deve preventivamente presentare all'Ufficio preposto la domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione. La domanda presentata per le concessioni temporanee, eventualmente integrata con documentazione e notizie che l'ufficio competente richiederà, vale anche per il rilascio delle altre eventuali concessioni o autorizzazioni inerenti alla realizzazione dell'occupazione.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune.
3. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza, o dalla presentazione delle eventuali integrazioni richieste per l'espletamento dell'istruttoria.
4. La predetta domanda deve essere presentata ai sensi dei commi precedenti, deve contenere:
  - a. le generalità e la residenza della persona fisica ovvero la denominazione e la sede della persona giuridica richiedente, il codice fiscale e la partita I.V.A;
  - b. le generalità del legale rappresentante della persona giuridica, la sua residenza ed il codice fiscale; per i condomini la richiesta deve essere presentata dall'amministratore pro-tempore all'uopo incaricato dal condominio che dovrà essere identificato come persona giuridica con proprio codice fiscale;
  - c. l'individuazione su di una planimetria a scala adeguata della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare, nonché la sua superficie o estensione lineare, con arrotondamento degli eventuali decimali all'unità superiore;
  - d. la decorrenza, la durata e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
  - e. il tipo di attività che si intende svolgere nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

- f. la dichiarazione che il richiedente accetta tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore;
  - g. l'impegno a versare, su richiesta, l'eventuale cauzione che l'Ufficio concedente ritenesse opportuna;
  - h. l'indicazione degli estremi dell'eventuale atto autorizzativo a svolgere i lavori inerenti all'occupazione rilasciato dal Comune, ovvero copia del provvedimento, se non rilasciato dal Comune.
5. Nel caso in cui l'occupazione sia preordinata alla manomissione del suolo pubblico, oltre agli elementi di cui sopra l'istanza dovrà contenere:
- a. le generalità e la residenza della persona fisica ovvero la denominazione, le generalità complete del legale rappresentante e la sede della persona giuridica che è incaricata di eseguire i lavori, il codice fiscale e la partita I.V.A.;
  - b. le generalità complete del tecnico abilitato incaricato della direzione dei lavori, il quale dovrà controfirmare la richiesta per accettazione dell'incarico medesimo;
  - c. i recapiti telefonici ove il richiedente, il direttore dei lavori ed il responsabile dell'impresa esecutrice sono reperibili in caso di emergenze;
  - d. l'impegno a ripristinare il suolo manomesso secondo le norme contenute nel presente Regolamento e comunque a regola d'arte.
6. Il rilascio della concessione dovrà avvenire nei termini stabiliti dal regolamento sui procedimenti amministrativi.
7. La domanda o comunicazione quando prevista, deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal Canone.

### **Art. 21 – Occupazioni occasionali**

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerate occupazioni occasionali quelle di seguito indicate, a condizione che non modifichino la circolazione:
- a. occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - b. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sportive, culturali, celebrative non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore;
  - c. occupazioni degli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante con soste fino a 60 minuti e distanza tra un sito e l'altro di almeno 500 metri;
  - d. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose, per tutta la durata delle stesse, se il collocamento avviene nel rispetto delle prescrizioni dei vigenti regolamenti comunali;
  - e. occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a 6 ore con ponteggi, materiale inerte, steccati, pali di sostegno o mezzi meccanici operativi per piccoli

- lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- f. occupazioni per operazioni di trasloco non superiori alle 6 ore;
  - g. occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
  - h. esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Le occupazioni occasionali di cui alle lett. a), c), d), e i) che non intralcino la circolazione dei veicoli o dei pedoni possono essere eseguite senza alcun adempimento da parte degli interessati.
  3. Le occupazioni occasionali di cui alle lett. b), e), f), g) e h) che non intralcino la circolazione dei veicoli o dei pedoni possono essere eseguite previa comunicazione scritta da inviare al Comune almeno 6 giorni prima dell'inizio dell'occupazione; in questo caso la concessione si intende accordata qualora gli Uffici preposti non comunichino il proprio motivato diniego entro 4 giorni successivi alla presentazione della comunicazione.

### **Art. 22 – Occupazioni d’urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d’emergenza o di pericolo, l’occupazione temporanea e l’eventuale manomissione del suolo può essere effettuata dall’interessato prima di avere ottenuto il formale provvedimento di concessione, previa comunicazione scritta anche a mezzo mail o PEC, del luogo e delle motivazioni dell’occupazione all’Ufficio Polizia Locale, il quale provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d’urgenza.
2. La domanda in sanatoria deve essere presentata entro 24 ore dalla occupazione e l’Ufficio competente provvede al rilascio dell’atto in sanatoria, eventualmente anche ai fini della manomissione, che dovrà essere adeguatamente motivato.
3. L’Ufficio preposto regolarizza cumulativamente con le aziende erogatrici di pubblici servizi, entro il termine massimo di 6 mesi, le occupazioni di urgenza verificatesi nel periodo.
4. Devono in ogni caso essere rispettate le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

### **Art. 23 – Arredo su suolo pubblico**

1. Nel caso di nuove richieste di suolo pubblico o di richieste di subentro da parte di Pubblici Esercizi, insieme alla domanda di richiesta di suolo pubblico, deve essere presentata una scheda tecnica descrittiva degli arredi da posizionare su suolo pubblico, che devono obbligatoriamente avere le seguenti caratteristiche:
  - a. Tavoli: in legno o metallo e piano in legno, metallo, ardesia, marmo, vetro;
  - b. Sedie: in struttura in legno o metallo, sedute e schienale in legno, metallo, tela grezza anche plastificata tinta neutra, o colori tenui;

- c. Ombrelloni: con struttura in legno o metallo, copertura in tela grezza tinta neutra;
  - d. Pedane in legno;
  - e. Fioriere in cotto, legno e metallo;
  - f. Paratie frangivento struttura in metallo, legno e vetro.
2. L'Ufficio Urbanistica visiterà la scheda sopra individuata e solo successivamente si potrà rilasciare la concessione di suolo pubblico.
  3. Nel caso di modifica ai materiali, di cui alla scheda tecnica illustrativa presentata e vistata dal Servizio Urbanistica, si procederà d'ufficio alla revoca della concessione di suolo pubblico.

### **Art. 24 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione**

1. Il servizio competente esamina le domande con la documentazione allegata ed in caso di incompletezza provvede a richiedere l'integrazione indicando chiaramente i documenti mancanti ed il nominativo del responsabile del procedimento.
2. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata nei termini stabiliti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi, a pena di archiviazione della pratica.
3. Il responsabile del procedimento provvede a chiedere gli eventuali pareri necessari in ordine alla viabilità, all'eventuale manomissione o in ragione della particolarità dell'occupazione.
4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di dieci (10) giorni dalla data della relativa richiesta.
5. La richiesta di concessione può essere respinta con provvedimento motivato per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e comunque in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

### **Art. 25 – Contenuto dell'atto di concessione**

1. L'atto di concessione deve contenere:
  - a. gli elementi previsti al precedente art. 19 comma 4;
  - b. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
  - c. la quantificazione del canone, dell'eventuale ulteriore somma dovuta nel caso di manomissione e la dichiarazione che tali somme sono state versate;
  - d. l'obbligo di osservare quanto previsto dal presente Regolamento e in particolare dall'art. 26.
2. Nel caso di concessioni che comportino anche la manomissione del suolo pubblico l'atto deve altresì contenere la data entro cui i lavori devono iniziare e la data entro cui devono essere terminati, le particolari prescrizioni che l'ufficio competente ritenesse di dover impartire,

nonché la precisazione che simili occupazioni devono rispettare le disposizioni previsti dalla normativa o da altri regolamenti in materia.

3. L'Amministrazione per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti e altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
4. Gli Uffici preposti possono prescrivere che l'area oggetto della concessione sia opportunamente delimitata con pannelli colorati o dipinti in modo da diminuirne l'impatto visivo.
5. Per le occupazioni relative a lavori che comportino la messa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al suolo pubblico o a terzi ovvero in altre particolari circostanze che lo giustificano, gli Uffici preposti potrà prescrivere il versamento di un adeguato deposito cauzionale a garanzia dell'eventuale risarcimento; la cauzione potrà essere prestata anche tramite fideiussione con preminente istituto bancario o assicurativo.
6. Le concessioni sono numerate dal servizio che le rilascia progressivamente per ciascun anno di riferimento e sono annotate in apposito registro.

### **Art. 26 – Limitazione periodo estivo**

1. Non potranno essere concesse occupazioni di suolo pubblico temporaneo:
  - a. nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, se effettuate all'interno delle aree classificate alla lett. a) di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
  - b. dal 01 luglio al 31 agosto se realizzate per l'installazione di ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno, mezzi meccanici e operativi, scavi, deposito di materiale da costruzione, traslochi, ad eccezione dei casi riconosciuti indispensabili per la salvaguardia della pubblica incolumità all'interno delle aree classificate alla lett. b) di cui al precedente art. 13, e se di durata superiore a ore 6.
2. Eventuali deroghe possono essere previste all'interno dell'area classificata come lett. b), previo parere del comando di Polizia Locale, il quale dovrà tenere conto di eventuali esigenze di viabilità o di parcheggi ovvero delle vicinanze ad alberghi.
3. Sono fatte salve le occupazioni d'urgenza di cui all'articolo precedente e quelle di cui all'art.18.

### **Art. 27 – Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche individuate nell'atto di concessione e, fatti salvi gli obblighi previsti in caso di manomissione del suolo pubblico, in particolare deve:
  - a. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino stato del suolo, dello spazio o dei beni pubblici, al termine della concessione; in mancanza vi provvedono gli Uffici preposti con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali, fatto salvo il risarcimento del danno;

- b. custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli agli organi di controllo. In caso di smarrimento, distruzione o sottoscrizione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'ufficio preposto che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato. Per la mancata presentazione dei predetti titoli il responsabile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 27 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285;
- c. sollevare gli Uffici preposti da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d. osservare il divieto di cambiamento di destinazione d'uso, se non previa autorizzazione;
- e. versare il canone alle scadenze previste;
- f. mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, nonché adottare gli opportuni provvedimenti di manutenzione anche di arbusti, alberi e il loro apparato radicale, manufatti insistenti e collegati al suolo, atti ad evitare il danneggiamento del suolo stesso nonché arrecare danni a terzi;
- g. provvedere al ritiro, presso l'ufficio competente dell'apposito cartello riportante il numero progressivo della concessione e gli altri dati eventualmente previsti, il cui costo dovrà essere risarcito al Comune e la cui apposizione è a carico del titolare;
- h. concordare con l'ufficio di Polizia Locale al momento della richiesta di occupazione, le eventuali interruzioni, deviazioni o limitazioni alla circolazione veicolare o pedonale previa emissione di ordinanza del C.d.S.

### **Art. 28 – Decadenza della concessione**

- 1. La decadenza della concessione è pronunciata con provvedimento del responsabile del servizio competente notificato al concessionario.
- 2. Sono cause di decadenza della concessione:
  - a. le violazioni delle norme di legge o di regolamento ovvero delle ulteriori condizioni previste nella concessione;
  - b. l'uso improprio del diritto di occupazione;
  - c. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto nel caso di occupazione permanente e nei 10 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
  - d. il mancato pagamento del canone di concessione, se dovuto, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza della concessione di cui al comma 1, nonché le sanzioni e interessi previsti all'art. 5 del presente Regolamento;
  - e. la dichiarazione di fallimento del concessionario, salvo che il curatore provveda a corrispondere il corrispettivo in prededuzione;
  - f. la condanna del Concessionario per uno dei delitti e violazioni che comportano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 32 *quater* del Codice Penale.

3. In caso di decadenza il canone già corrisposto non potrà essere restituito.

### **Art. 29 – Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione**

1. Il Responsabile del Servizio in qualsiasi momento può con atto motivato, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, il provvedimento di concessione.
2. In tali casi il concessionario ha diritto alla restituzione, senza interessi, delle somme corrisposte a titolo di canone per i mesi successivi a quello in cui è intervenuto il provvedimento.
3. La revoca delle concessioni o autorizzazioni è disposta con provvedimento del servizio competente al rilascio.
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio preposto. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato nel caso in cui l'occupazione non sia ancora iniziata. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
5. Per le occupazioni già in essere deve essere comunque corrisposto il canone relativo all'annualità / periodo in cui viene comunicata la rinuncia; si fa luogo alla restituzione del canone eventualmente già corrisposto, in misura proporzionale al periodo di utilizzo, previa richiesta presentata entro 30 giorni dalla rinuncia.

### **Art. 30 – Rinnovo della concessione**

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo.
2. Le occupazioni permanenti si intendono automaticamente rinnovate sino alla scadenza del 29° anno: la domanda di rinnovo dopo tale decorrenza deve essere presentata almeno 15 giorni prima della scadenza. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere presentata almeno 5 giorni prima.
3. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

### **Art. 31 – Subentro nella concessione**

1. Il provvedimento di concessione del suolo pubblico ha carattere personale (persona fisica o giuridica) e, pertanto, a pena di decadenza, non può essere ceduto ad altri, salvo nel caso di cessione dell'attività esercitata.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante, per ottenere la concessione, deve presentare richiesta.

## CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI

### Art. 32 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione per la diffusione di messaggi pubblicitari o da coloro che, in mancanza di detta concessione, diffondono messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. È solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario.

### Art. 33 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione del Canone, si considera la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi.
2. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il Canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione.
3. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

### Art. 34 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
  - a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
  - c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  - e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 co. 1 della L. n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

### **Art. 35 – Maggiorazioni**

1. Il Canone calcolato è maggiorato:
  - a. del 100% se effettuate in forma luminosa;
  - b. del 50% se il mezzo pubblicitario ha superficie compresa tra i 5,5 mq e gli 8,5 mq;
  - c. del 100% se il mezzo pubblicitario ha superficie superiore agli 8,5 mq.
2. Le maggiorazioni di cui al presente Regolamento sono cumulabili tra loro.

### **Art. 36 – Tipologia dei mezzi pubblicitari**

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento si suddividono in:
  - a. pubblicità ordinaria effettuata con cartelli ed insegne;
  - b. pubblicità effettuata con veicoli;
  - c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
  - d. pubblicità varia, comprensiva di quella effettuata mediante distribuzione di volantini e la pubblicità fonica realizzata con impianti amplificatori e simili.

## **Art. 37 – Caratteristiche tecniche**

1. I cartelli ed i mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, debbono rispondere alle caratteristiche fissate dall'art. 50, co. 1 e 2 del D.P.R. 495/1992.
2. Gli stessi cartelli e mezzi pubblicitari luminosi, posti nel centro abitato dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
  - a. avere sagoma regolare e tale da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
  - b. l'uso dei colori verde e rosso dovrà essere improntato alla massima cautela al fine di non causare difficoltà nella percezione della segnaletica luminosa, in particolare in corrispondenza o prossimità delle intersezioni. Tale uso è comunque vietato ad una distanza inferiore a metri 100 dalle intersezioni semaforizzate.
3. I cartelli ed i mezzi pubblicitari luminosi non potranno essere collocati:
  - a. ad una distanza inferiore a metri 50 da chiese, ospedali, case di riposo, ecc.;
  - b. ad una distanza inferiore a metri 50 dagli edifici sottoposti a vincolo culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni;
  - c. nelle zone sottoposte a vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nei casi in cui deturpino il paesaggio o il panorama.
4. Gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati conformemente a quanto stabilito dal vigente P.U.C. in base alla normativa vigente nei diversi ambiti.
5. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine.
6. Qualora venga accertata una carenza sullo stato di conservazione, il Comune potrà richiederne il ripristino assegnando un congruo termine. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune procederà alla rimozione coattiva, con rivalsa delle spese in capo agli interessati.
7. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, debbono rispondere alle caratteristiche fissate dall'art. 49 del D.P.R. 495/1992.

## **Art. 38 – Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza**

1. L'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza deve essere effettuata nel rispetto dei precetti dell'art. 51 del D.P.R. 495/1992.
2. Nel centro abitato, il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari è autorizzabile unicamente nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a. 15 metri lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - b. 10 metri lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - c. 5 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;



## **Art. 40 – Limitazione e divieti**

1. Nel centro storico e sul lungomare, sono vietati:
  - a. i poster e cartelli pubblicitari su pali e incastellature propri per manifestazioni organizzate a fini di lucro, fatta eccezione per i cartelli delle manifestazioni organizzate dal Comune, da enti operanti ed il Comune o da associazioni con sede nel Comune;
  - b. le insegne sui tetti degli edifici;
  - c. la consegna dei volantini pubblicitari al di fuori delle cassette postali o a mani delle persone;
  - d. le locandine pubblicità dei circhi.
2. Il soggetto interessato ha l'obbligo di rimuovere, in caso di cessazione dell'attività e comunque al termine della concessione, il mezzo pubblicitario autorizzato.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme degli strumenti urbanistici vigenti in materia di materiali, caratteristiche e dimensioni dei mezzi pubblicitari.
4. Nel territorio comunale non è prevista l'installazione di transenne parapetonali da utilizzarsi per la diffusione di messaggi pubblicitari.
5. Nel territorio comunale è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

## **Capo III – Servizio delle pubbliche affissioni**

### **Art. 41 – Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Il Comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, purché prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati, nonché di manifesti inerenti all'esercizio delle attività economiche.
2. Ai fini di cui al comma precedente, la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni è pari a 50 mq.
3. Le pubblicazioni obbligatorie di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali previste dalla legge o da altri regolamenti sono garantite mediante la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.
4. Il servizio delle pubbliche affissioni può essere svolto da un soggetto concessionario secondo quanto stabilito dal precedente art. 3 del presente Regolamento.

## **Art. 42 – Diritto sulle pubbliche affissioni e versamento**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo del Canone patrimoniale sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 è determinata annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente alla definizione delle tariffe per il Canone patrimoniale di cui al presente Regolamento.
3. Le disposizioni previste per la diffusione dei messaggi pubblicitari si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
4. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità messe a disposizione dall'Ente o dal suo concessionario.

## **Art. 43 – Riduzioni del diritto**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
  - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio dell'ente;
  - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e. per gli annunci mortuari.

## **Art. 44 – Esenzioni e riduzioni del diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b. i manifesti delle autorità militari, i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi ed i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - c. i manifesti relativi a adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - d. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge, purché il soggetto richiedente indichi, nella commissione, la disposizione legislativa in forza della quale ne è stabilita l'obbligatorietà;
  - e. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto del 50%:
  - a. Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi di esclusione di cui al punto precedente;
  - b. Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c. Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d. Per i manifesti relativi a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e. Per i manifesti per gli annunci mortuari.

### **Art. 45 – Maggiorazioni**

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 50% del diritto.
2. Per le affissioni richieste nel periodo estivo (giugno luglio agosto e settembre), se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta un a maggiorazione del 100% del diritto.

### **Art. 46 – Modalità per le pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

## **TITOLO III – CANONE MERCATALE**

### **Art. 47 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree comunali di cui all'art. 2 del presente Regolamento, destinate allo svolgimento di mercati, anche mediante strutture attrezzate.

### **Art. 48 – Soggetto passivo**

1. Il Canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questa, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

### **Art. 49 – Determinazione del Canone**

1. Ai fini della determinazione del Canone mercatale si considerano la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e la loro durata.
2. Le stesse modalità si applicano per la determinazione del canone dovuto per le concessioni relative agli "spuntisti" e per quelle dei produttori agricoli.

### **Art. 50 – Tariffe del Canone mercatale**

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 841 e 842 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Celle Ligure rientra nella fascia dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
2. Le tariffe standard di riferimento sono stabilite ai commi 841 e 842, art. 1 della L. 160/2019.

### **Art. 51 – Occupazioni per l'esercizio del commercio**

1. L'occupazione del suolo per l'esercizio del commercio è soggetta a concessione o autorizzazione in quanto consente una utilizzazione particolare dei predetti beni dalla quale consegue una compressione del diritto di godimento generalizzato degli stessi da parte della collettività. Si applica quanto stabilito all'art. 17-19 e seguenti del presente Regolamento.
2. L'autorizzazione è revocata qualora sussistano le condizioni previste all'art. 29 co. 4 D.Lgs. 114/1998.
3. In caso di occupazioni occasionali di posteggi del mercato settimanale assegnati provvisoriamente in assenza dei titolari della relativa concessione, la domanda di cui al primo comma non deve essere richiesta.

## **Art. 52 – Riduzioni ed esenzioni**

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 35% sul canone complessivamente determinato ai sensi del presente Regolamento.
2. All'occupazione del suolo pubblico nel mercatino coperto situato in Largo Giolitti, per le sue intrinseche caratteristiche, sarà applicato uno specifico coefficiente stabilito annualmente dalla Giunta Comunale congiuntamente all'approvazione delle tariffe ai sensi del precedente art. 49 . Inoltre, sarà a carico del concessionario, in possesso dei requisiti di legge, l'igiene dello spazio in concessione, inclusa la pulizia delle vetrate e quanto necessario per conservare il decoro della struttura, incluse tutte le spese energetiche di funzionamento. Restano esclusi da pagamenti i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale.
3. Eventuali ulteriori attività che potranno essere svolte all'interno di detta struttura saranno previste e regolate da apposito provvedimento regolamentare.

## **Art. 53 – Versamenti**

1. Il Canone mercatale deve essere pagato esclusivamente mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale, al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o comunque prima che questa abbia inizio.
2. Il Canone mercatale è corrisposto in una unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno o in 4 rate di eguale importo, scadenti nei mesi di febbraio, aprile, luglio, ottobre.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 54 – Abrogazioni**

1. Il Canone patrimoniale di cui al Titolo II del presente Regolamento sostituisce la COSAP disciplinata con Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 7/05/20015 e l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni disciplinati con Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 11/03/1999, a far data dal 1° gennaio 2021.
2. Il Canone mercatale di cui al Titolo III del presente Regolamento, si applica in deroga a quanto stabilito in materia di Canone patrimoniale per le occupazioni, sostituisce la COSAP disciplinata dal Regolamento sopra richiamato e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee inferiori all'anno solare, sostituisce altresì i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.

### **Art. 55 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.